

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI**

Il Giudice dott.ssa Francesca Coccoli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. omissis/2022 R.G.A.C., vertente

tra

CURATELA DEL FALLIMENTO DEL DEBITORE ESECUTATO

attrice

e

**DEBITRICE;
BANCA**

convenute

nonché

DEBITORE ESECUTATO

convenuto contumace

OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi – fase di merito

FATTO E DIRITTO

Con citazione ritualmente notificata la **CURATELA DEL FALLIMENTO** conveniva in giudizio il **FALLITO**, la **DEBITRICE** e la **BANCA** introducendo il merito del procedimento in opposizione agli atti promosso dalla stessa attrice avverso l'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione, nell'ambito della procedura esecutiva r.g. n. omissis/2018, con la quale era stata dichiarata "l'improcedibilità dell'esecuzione e l'estinzione della procedura" a causa della rilevata posteriorità della trascrizione del pignoramento rispetto al deposito dell'istanza di vendita.

Formulava le seguenti conclusioni:

"In via preliminare, **SOSPENDERE** l'esecutorietà della ordinanza di improcedibilità ed estinzione della procedura esecutiva emessa il 5.10.21, unitamente all'ordinanza di cancellazione della trascrizione del pignoramento emessa il 14.10.21 nel giudizio n. omissis/18 R.G.E.;

Nel merito, **ANNULLARE, REVOCARE** e/o dichiarare **INEFFICACE** l'ordinanza di improcedibilità ed estinzione della procedura esecutiva emessa in data 5.10.21 e la successiva ordinanza di cancellazione della trascrizione del pignoramento emessa in data 14.10.21, entrambe rese nel giudizio n. omissis/18 R.G.E., per tutti i motivi sopra esposti;

In ogni caso, ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, con esonero di sua responsabilità, di procedere alla trascrizione del definitivo provvedimento di sospensione e di annullamento, revoca o inefficacia dell'ordinanza di estinzione del giudizio n. omissis/18 R.G.E. e, quindi, dell'ordinanza di cancellazione della trascrizione del pignoramento [iscritto in data 16.11.18 presso l'Agenzia delle Entrate-Territorio Roma 2, al numero omissis di formalità];

Adottare tutti i conseguenti provvedimenti meglio ritenuti;

In ogni caso, con vittoria di spese e di onorari del giudizio".

Si costituivano in giudizio l'esecutata **DEBITRICE**, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della proposta opposizione, e la **BANCA**, aderendo alle domande di parte attrice.

All'udienza con trattazione scritta del 14 settembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

L'opposizione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.

Emerge dalla documentazione acquisita in atti e non è oggetto di contestazione tra le parti che la creditrice procedente **BANCA**, dopo aver effettuato la notifica del pignoramento, ha provveduto in data

24.10.2018 alla iscrizione della procedura esecutiva, che ha preso il numero omissis/2018, presso il Tribunale di Tivoli, contestualmente depositando anche l'istanza di vendita.

Successivamente, a seguito della compiuta trascrizione del pignoramento in data 16.11.2018, la CREDITORE PROCEDENTE ha provveduto al deposito della nota di trascrizione unitamente alla relazione ipocatastale, in data 21.12.2018.

Tali circostanze emergono dalla documentazione acquisita in atti e non sono oggetto di contestazione tra le parti.

Con l'ordinanza in questa sede opposta il Giudice dell'Esecuzione, pur dando atto della esistenza di diversi orientamenti della giurisprudenza (anche di questo Tribunale) sul punto, ritenendo il pignoramento atto non perfezionato senza la trascrizione, ai fini dell'istanza di vendita, ha dichiarato l'improcedibilità dell'esecuzione e l'estinzione della procedura esecutiva.

Tanto premesso si osserva quanto segue.

Pare opportuno prendere le mosse dalla considerazione secondo la quale “il pignoramento, pur componendosi di due momenti processuali, cui corrispondono i due diversi adempimenti della notifica dell'atto al debitore esecutato e della sua trascrizione nei registri immobiliari, è strutturato come fattispecie a formazione progressiva, nella quale, mentre la notificazione dell'ingiunzione al debitore segna l'inizio del processo esecutivo (e produce, tra gli altri effetti, quello dell'indisponibilità del bene pignorato), la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene” (Cass. 20.4.2015, n. 7998).

Indiscussa la necessità che il pignoramento sia stato trascritto affinché il Giudice possa “dare seguito all'istanza di vendita”, non sussiste tuttavia alcuna disposizione di legge che onera il creditore procedente di procedere al deposito dell'istanza di vendita solo in seguito alla trascrizione del pignoramento, a pena di improcedibilità dell'esecuzione.

Ed invero, come argomentato in precedente di questo Tribunale (Ordinanza dell'1.4.2021), “ai sensi dell'art. 557, comma 3 c.p.c., l'unico onere posto a carico del creditore procedente a pena di estinzione, è il deposito della nota di iscrizione a ruolo, del titolo, del precetto e del pignoramento entro quindici giorni dalla consegna del pignoramento”, mentre alcuna conseguenza giuridica è ricollegata la mancato deposito della nota di trascrizione. Ebbene, pur essendo diversa la fattispecie attualmente in esame, da un punto di vista sistematico sarebbe irragionevole prevedere invece l'applicabilità della sanzione all'ipotesi di mancata trascrizione prima del deposito dell'istanza di vendita.

Inoltre, ai sensi dell'art. 497 c.p.c., l'istanza di vendita va depositata entro quarantacinque giorni dal pignoramento e tradizionalmente la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che detto termine decorra dalla notificazione del pignoramento (Cass. n. 9231/1997).

Nei medesimi termini si richiama la condivisibile pronuncia del Tribunale di Napoli del 9.12.2020 secondo la quale “nessuna norma ancora la trascrizione del pignoramento ad un momento per forza anteriore all'istanza di vendita, la quale appunto sconta il rispetto del termine decorrente dalla notifica dell'atto di pignoramento e non dalla nota stessa; ciò perché la volontà del creditore va sondata proprio dal rispetto di quello spazio temporale, mentre prima del deposito della documentazione di cui all'art. 567 co. 2 c.p.c. (cui è prodromica la trascrizione del pignoramento) nessun impulso potrà essere dato alla procedura esecutiva a cura del GE”.

Sulla scorta di tali considerazioni deve dichiararsi la nullità dell'ordinanza di improcedibilità ed estinzione della procedura esecutiva emessa in data 5.10.2021 e la successiva ordinanza di cancellazione della trascrizione del pignoramento emessa il 14.10.2021.

Spese di lite compensate in presenza di diversi orientamenti giurisprudenziali.

P.Q.M.

Il Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- in accoglimento della proposta opposizione, dichiara la nullità dell'ordinanza di declaratoria dell'improcedibilità ed estinzione della procedura esecutiva R.g.e.i. n. omissis/2018 del Tribunale di Tivoli emessa il 5.10.21 e della successiva ordinanza di cancellazione della trascrizione del pignoramento emessa il 14.10.2021;
- dichiara compensate le spese di lite.

Così deciso in Tivoli il 6 dicembre 2022

Il Giudice
Francesca Coccoli

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***